

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) RIZZO

Seduta del 10/03/2026

FATTO

La cliente, nel ricorso, afferma quanto segue:

- resasi conto dello smarrimento della sua carta di credito, presentava denuncia in data 03/09/2025;

- successivamente, in data 05/09/2025, si recava ulteriormente presso i carabinieri per presentare denuncia riguardo a un indebito utilizzo e falsificazione di carta di pagamento, avendo scoperto transazioni non da lei autorizzate avvenute in data 01/09/2025 su siti esteri;
- provvedeva al disconoscimento delle operazioni in data 05/09/2025;
- l'intermediario rispondeva comunicando che attivava la procedura di rimborso per le somme conteste pari a € 390,36 e in data 08/09/2025 rimborsava l'intero importo;
- riceveva, in data 11/11/2025, comunicazione con cui veniva informato del mancato accoglimento del disconoscimento relativamente all'addebito della transazione di € 52,17, successivamente riaddebitato sul suo conto.

La ricorrente domanda, quindi, il rimborso dell'importo di euro 52,17 e delle spese del presente procedimento.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario interveniente, riportato il fatto, afferma che il rimborso dell'intero importo delle somme disconosciute, pari a € 390,36, conteneva al suo interno la transazione in contestazione, la quale tuttavia era stata già precedentemente rimborsata dall'esercente.

L'intermediario interveniente domanda, quindi, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

Oggetto della presente controversia è un'operazione contestata, per un importo di euro 52,17, posta in essere il 14/11/2025.

Con il ricorso la cliente afferma che, dopo avere disconosciuto una serie di operazioni da lei non autorizzate e averne ottenuto il rimborso integrale, veniva contattata dall'intermediario che le comunicava il riaddebito dell'importo relativo alla transazione qui in contestazione, di € 52,17. La ricorrente sostiene che, al momento della presentazione del ricorso, nessuna giustificazione veniva fornita riguardo al riaddebito di tale importo. In sede di controdeduzioni, l'intermediario sostiene che l'operazione risultava già precedentemente rimborsata dall'esercente, motivo per cui ha proceduto al riaddebito della stessa sul conto della cliente.

Rileva questo Collegio che, dall'esame della documentazione agli atti, si evince, in effetti, come il Merchant avesse già operato lo storno dell'operazione, con riaccredito del corrispettivo in valuta estera (poi convertito in euro), in data 03/07/2025. Pertanto, l'operazione è stata rimborsata prima del disconoscimento delle transazioni – tra cui quella in questione – rivolto all'intermediario in data 05/09/2025. L'intermediario avrebbe, quindi, proceduto all'integrale rimborso delle operazioni disconosciute come da comunicazione del 6/09/2025, per poi addebitare nuovamente l'importo di cui è controversia una volta accertato che fosse già stato rimborsato dall'esercente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE